Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2011, n. 20-2296

Art. 4 della L.R. 30/2008 - Programma di finanziamento per la bonifica di manufatti contenenti amianto negli edifici di proprieta' comunale e provinciale adibiti ad utilizzi scolastici e ad altri utilizzi. Termine al 31 ottobre 2011 per la presentazione di nuove istanze.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Con la legge regionale n. 30 del 14 ottobre 2008 “Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto”, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, adotta gli strumenti necessari per la tutela della salute e il risanamento dell'ambiente, dispone in ordine alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto, promuove la sorveglianza relativa al rischio amianto e il sostegno alle persone affette da una malattia ricollegabile all'esposizione all'amianto.

Uno degli obiettivi perseguiti della legge regionale è la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto.

L’art. 4 della legge regionale stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto e definisca, sentita la commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi stessi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall’art. 1, comma 2, del D.M. 101/2003 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93), dando priorità, per l’entità del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni sono tali da determinare rilascio di fibre. La procedura per la determinazione delle priorità prevista dal D.M. 101/2003, approvata dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 luglio 2004, è stata recepita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 56 – 477 del 12 luglio 2005.

In applicazione del richiamato art. 4, la Giunta regionale, con deliberazione n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009, ha definito, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, ha individuato quali prioritari gli interventi di bonifica degli edifici scolastici di proprietà comunale e provinciale e ha fissato, all’11 dicembre 2009, i termini per la presentazione delle istanze di contributo. Con deliberazione n. 75 – 13258 dell’8 febbraio 2010 la Giunta regionale ha fornito alcune precisazioni rispetto a quanto disposto con deliberazione n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009.
Le risorse stanziate a tale scopo sul bilancio 2009 (cap. 229990) ammontano a euro 3.750.000,00 e sono state impegnate per euro 2.812.500,00 con determinazione dirigenziale n. 261/DB10.03 del 25 giugno 2009 (imp. 4166/2009) e per euro 937.500,00 con determinazione dirigenziale n. 464/DB10.03 dell’8 ottobre 2009 (imp. 2412/2009).

La Giunta regionale con deliberazione n. 75 – 13258 dell’8 febbraio 2010 ha riaperto, con scadenza al 15 giugno 2010, i termini per la presentazione delle istanze di contributo da parte dei Comuni e delle Province.

A conclusione dell’istruttoria effettuata dalla Direzione regionale Ambiente sono stati assegnati contributi per euro 2.246.100,29 e residua una somma di euro 1.503.899,71 a valere sulle risorse impegnate sul bilancio 2009.

Tenuto conto che i dati in possesso della Regione evidenziano un elevato numero di edifici scolastici ancora caratterizzati dalla presenza di manufatti contenenti amianto, nuove istanze che siano presentate alla Direzione regionale Ambiente entro il 31 ottobre 2011 potranno essere accolte nel limite della disponibilità residua sulla somma impegnata sul bilancio 2009, che ammonta ad euro 1.503.899,71, oltre ad eventuali maggiori disponibilità risultanti a seguito di rinuncia al finanziamento da parte di soggetti già assegnatari di contributo o per effetto di minori spese ad avvenuta conclusione degli interventi già finanziati.

Fermo restando che la priorità di finanziamento è assegnata agli interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti negli edifici scolastici di proprietà comunale e provinciale, le eventuali risorse che, a conclusione dell'istruttoria, risultassero disponibili, saranno destinate alla bonifica di edifici di proprietà comunale e provinciale, con presenza di manufatti contenenti amianto, adibiti ad altri utilizzi. Per tali edifici la precisazione delle modalità di calcolo della priorità è demandata alla Direzione regionale Ambiente, nel rispetto delle indicazioni fornite con deliberazione n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009. Per favorire il processo di risanamento dell'amianto dal territorio, a parità di priorità dovranno essere premiati gli interventi con minore tempistica per la conclusione dei lavori.

Qualora gli interventi che saranno ammessi a finanziamento non dovessero essere conclusi entro il 30 settembre 2012, i contributi assegnati potranno essere revocati ai fini della loro destinazione in favore di interventi riconosciuti ammissibili ma privi di copertura per insufficienza di risorse o, in subordine, di interventi a minore priorità.

Vista la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di disporre al 31 ottobre 2011 il termine per la presentazione di nuove istanze di contributo per le attività di bonifica dei manufatti, contenenti amianto presenti negli edifici scolastici di proprietà comunale e provinciale;

- di destinare a copertura della spesa la disponibilità residua sulla somma impegnata per tale finalità sul bilancio 2009, che ammonta ad euro 1.503.899,71, oltre ad eventuali maggiori disponibilità risultanti a seguito di rinuncia al finanziamento da parte di soggetti già assegnatari di contributo o per effetto di minori spese ad avvenuta conclusione degli interventi già finanziati;

- di dare atto che la priorità di finanziamento è assegnata agli interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti negli edifici scolastici di proprietà comunale e provinciale, come stabilito con deliberazioni della Giunta Regionale n. 30 – 11520 del 3 giugno 2009 e n. 75 – 13258 dell'8 febbraio 2010, che si richiamano altresì in ordine ai criteri e alle modalità per la concessione di contributi;

- di stabilire che eventuali risorse disponibili ad avvenuta positiva conclusione dell'istruttoria sugli interventi di bonifica degli edifici scolastici, saranno destinate alla bonifica di edifici di proprietà comunale e provinciale, con presenza di manufatti contenenti amianto, adibiti ad altri utilizzi;

- di stabilire inoltre che, qualora gli interventi che saranno ammessi a finanziamento non dovessero essere conclusi entro il 30 settembre 2012, i contributi assegnati potranno essere revocati ai fini della loro destinazione in favore di interventi riconosciuti ammissibili ma privi di copertura per insufficienza di risorse o, in subordine, di interventi a minore priorità;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente l'individuazione della documentazione tecnico-amministrativa da presentare con le istanze di finanziamento e la definizione delle modalità di assegnazione e trasferimento dei contributi per la bonifica degli edifici scolastici e degli edifici adibiti ad altri utilizzi, precisando che a parità di priorità dovranno essere premiati gli interventi con minore tempistica per la conclusione dei lavori.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)